



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 gennaio 2025 n.8

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 2, comma 2, della Legge 27 gennaio 2006 n.22;

Visto l'articolo 19, comma 5 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 14 gennaio 2025;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 30 SETTEMBRE 2013 N.129 E
SUCCESSIVE MODIFICHE “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI CUI AL TITOLO V
DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N.22, LEGGE QUADRO SUL TURISMO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129)

1. Il comma 3, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.129/2013 è così sostituito:

“3. L'ammissione all'esame richiede la partecipazione e frequenza a percorsi formativi incentrati sulla conoscenza della storia e ordinamento della Repubblica, sulla conoscenza dei beni archeologici, architettonici e artistici presenti in Repubblica, sulle conoscenze delle emergenze storico ambientali e paesaggistiche del territorio della Repubblica nonché sulle tecniche di comunicazione e valorizzazione delle conoscenze.

In particolare per la professione di guida turistica è richiesta la frequenza di un corso formativo storico-legislativo, archeologico, architettonico, artistico e ambientale. Per l'abilitazione ad accompagnatore turistico è richiesta la frequenza del corso formativo storico-legislativo e artistico. L'abilitazione a guida ambientale escursionistica richiede la frequenza del corso formativo storico-legislativo, archeologico e ambientale.

I predetti corsi formativi sono predisposti dal Centro di Formazione Professionale.

Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale e di animatore turistico è necessario almeno il diploma di scuola media superiore e la frequenza dell'apposito corso istituito presso il Centro di Formazione Professionale.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del Decreto Delegato n.129/2013)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.129/2013 è così sostituito:

“Art. 4

(Formazione e aggiornamento continui)

1. Coloro che sono iscritti all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo, per mantenere l'iscrizione ed esercitare le professioni turistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento predisposti dal Centro di Formazione Professionale tesi al miglioramento delle tecniche e all'approfondimento delle conoscenze relative alle nuove emergenze d'interesse culturale quali mostre, manifestazioni ed eventi in genere organizzati in via temporanea.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 gennaio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi